



COMUNE DI MELILLI

Provincia di Siracusa

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 291 del 11-12-2020

Oggetto: FONDO RISORSE FINANZIARIE DESTINATE ALLA INCENTIVAZIONE DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITA' ANNO 2020. RIPARTIZIONE ED UTILIZZO. APPROVAZIONE C.C.D.I. ANNUALITA ECONOMICA 2020. AUTORIZZAZIONE AL PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA ALLA STIPULA.

L'anno **duemilaventi**, addì **undici**, alle ore **12:30** del mese di **dicembre**, nella sala delle adunanze della Sede Comunale suddetta, in seguito a regolare comunicazione, si è riunita la Giunta Municipale, nelle persone dei signori:

CARTA GIUSEPPE	SINDACO	P
MARINO GUIDO	VICE SINDACO	P
COCO VINCENZO	ASSESSORE ANZIANO	P
SANTANGELO TERESA	ASSESSORE	A
CUTRONA ROSARIO	ASSESSORE	P
CARUSO MIRKO	ASSESSORE	A

Risultano presenti n. **4** e assenti n. **2**.

Assume la presidenza il SINDACO **CARTA GIUSEPPE**, partecipa il SEGRETARIO COMUNALE del Comune **Dott. Tumminello Antonio**, dichiara legale la presente riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Ai sensi dell'articolo 151, comma 1 del D.L.vo del 18/08/2000, n. 267 si attesta la copertura finanziaria della spesa.

IMPEGNO N.

Dirigente Uffici Finanziari
F.to *****

Data *****

La Responsabile del I Settore, Dott.ssa Castro Natalina, avanza, alla Giunta Municipale, la seguente proposta di deliberazione, avente oggetto:

FONDO RISORSE FINANZIARIE DESTINATE ALLA INCENTIVAZIONE DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITA' ANNO 2020. RIPARTIZIONE ED UTILIZZO. APPROVAZIONE C.C.D.I. ANNUALITA' ECONOMICA 2020. AUTORIZZAZIONE AL PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA ALLA STIPULA.

PREMESSO che l'art. 40 del D.Lgs. 165/2001 ed in particolare i commi 3 bis e 3 quinquies, disciplinano la contrattazione collettiva integrativa negli enti locali;

RILEVATO che in data 21 maggio 2018 è stato sottoscritto il C.C.N.L. del comparto Funzioni Locali per il triennio 2016-2018;

CHE, rispettivamente, gli artt. 67 e 68 del suddetto C.C.N.L. prescrivono le nuove disposizioni in materia di costituzione del Fondo Risorse Decentrate, relativamente alle risorse stabili e variabili ed alla loro destinazione ed utilizzo;

CHE:

-il comma 1 dell' art. 67 ha stabilito che: *“A decorrere dall'anno 2018, il “Fondo risorse decentrate”, è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2 del CCNL 22/1/2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c) del CCNL 22/1/2004omissis....”*;

- il comma 2 del medesimo articolo, indica le risorse che incrementano, quale parte stabile del fondo, l'importo di cui al comma 1;

- il comma 3 del predetto articolo indica le risorse che continuano ad alimentare il fondo con importi variabili di anno in anno;

RILEVATO che l'art. 9, co. 2-bis del D.L. n. 78/2010 ha fissato, per il triennio 2011/2013, l'importo del fondo risorse decentrate nella misura massima di quanto previsto per l'anno 2010, con il vincolo della diminuzione in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio;

CHE la Legge n.147/2013 (Legge di stabilità 2014) con l'art.1, comma 456, ha apportato modifiche al citato 9, comma 2-bis, del D.L. 78/2010, convertito, in Legge n. 122/2010, ed ha stabilito che: *“A decorrere dal 1 gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art.1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo”*;

CHE per l'anno 2015, gli enti, per costituire il fondo risorse decentrate, dovevano osservare il disposto dell' art. 9, co. 2-bis del D.L. n. 78/2010, così come da ultimo modificato dalla Legge n. 147/2013;

CHE l'art. 1, c. 236 della L. 208/2015 (Legge di stabilità per il 2016) ha previsto che: *“Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, ..., a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, ..., non può*

superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente”;

CHE, altresì, per il Fondo risorse decentrate anno 2016 è intervenuta la Circolare RGS n. 13/2016 che ha optato per la "Decurtazione permanente ex art. 1, co. 456 della Legge n. 147/2013" (in luogo delle decurtazioni previste dall' art. 9, co. 2-bis del D.L. n. 78/2010);

CHE, infine, il disposto di cui all'art. 23, co. 2, D.Lgs. n. 75/2017 ha stabilito che: *“Nelle more di quanto previsto dal co. 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, co. 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016;*

CONSIDERATO che per l'anno 2018 e successivi l'entrata in vigore del D.Lgs. n.75/2017, c.d. "Riforma Madia della Pubblica Amministrazione", ha fissato un nuovo metodo a regime per la corretta costituzione dei fondi, sia per il personale dirigente che non dirigente, stabilendo nell'importo calcolato nell'anno 2016 il limite “invalicabile” per la costituzione del fondo stesso, che per questo Ente risulta essere di **€ 319.201,17**;

VISTO e RICHIAMATO l'art. 33 comma 2 del c.d. “Decreto crescita” D.lgs.28/01/2019, n.34 convertito con la legge 28/03/2019 n. 26;

RILEVATO che il su richiamato disposto, prevede testualmente che: “il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31/12/2018”;

VISTO il decreto del 17 marzo 2020 del Presidente del Consiglio dei Ministri recante “Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 108 del 27 aprile 2020, attuativo dell'art.33 comma 2 del D.L. 34/2019 (c.d. Decreto Crescita) che ha previsto il superamento delle attuali regole fondate sul turn-over aprendo possibili spazi per le assunzioni a tempo indeterminato per i comuni che risultano virtuosi nel rapporto tra spese di personale ed entrate correnti ed ha testualmente disposto relativamente alle misure per la definizione del limite al trattamento accessorio del personale che: *“rilevato che il limite al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, ai sensi dell'art. 33, comma 2, del D.L. n.34 del 2019, per garantire il valore medio pro-capite riferito all'anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018”;*

VISTA infine la Circolare sul DM attuativo dell'art.33 D.L. 34/2019 in materia di assunzioni di personale del Ministro per la Pubblica Amministrazione e di limite al trattamento economico accessorio del personale dipendente;

ATTESO CHE il suddetto Decreto chiarisce che anche le disposizioni in materia di trattamento accessorio contenute nell'art. 33 del D.L. 34/2019 si applicano con la medesima decorrenza del definito nuovo “regime assunzionale” e che è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio risulti inferiore al numero rilevato al 31/12/2018; cioè il

predetto limite iniziale non è oggetto di riduzione in caso di cessazioni superiori alle assunzioni di personale a tempo indeterminato realizzatesi in vigenza dell'art. 33 D.L. n. 34/2019;

PRECISATO che il fine della contrattazione decentrata integrativa è contemperare l'esigenza di incrementare e mantenere elevate l'efficacia e l'efficienza dei servizi erogati alla collettività a livello locale, con l'interesse al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale del personale;

RICHIAMATO l'art. 67 del C.C.N.L. del comparto Funzioni Locali sottoscritto in data 21/05/2018 avente ad oggetto "Fondo risorse decentrate: costituzione" e più precisamente i commi 1, 2 e 3;

RICHIAMATA, altresì, la dichiarazione congiunta n. 5 del medesimo C.C.N.L. che testualmente recita: "In relazione agli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall'art. 67, comma 2 lett. a) e b), le parti ritengono concordemente che gli stessi, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non siano assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti";

VISTA la delibera n. 19 del 18/10/2018 della Corte dei Conti – Sezioni Riunite, che per dirimere il contrasto interpretativo venutosi a creare tra diverse sezioni, si è pronunciata enunciando il seguente principio: *"Gli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall'art. 67, comma 2, lettere a) e b) del CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non sono assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti e, in particolare al limite stabilito dall'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017"*;

ACCERTATO che per l'anno 2018 il valore limite del fondo del trattamento accessorio in oggetto è pari ad €319.201,17 e che il valore medio pro-capite, calcolato in ragione del numero pari a 147 dipendenti in servizio alla data del 31/12/2018, risulta essere pari ad € 2.171,44;

CHE per l'anno 2020, relativamente al personale in servizio alla data dell'01/01/2020 pari a n. 143 unità, il limite all'ammontare complessivo del fondo delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale rimane fissato complessivamente in **€ 319.201,17**, in applicazione dell'art. 33, comma 2, del D.L. n.34 del 2019, che garantisce il valore medio pro-capite riferito all'anno 2018 qualora il limite iniziale del personale in servizio risulti inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018;

RILEVATO che con determinazione dirigenziale n.163 del 16/04/2020 del I settore – R.G. n. 936 è stata disposta la costituzione per l'anno 2020 del Fondo per le risorse decentrate di cui all'art. 67 commi 1 e 2 del C.C.N.L. 21/05/2018 - Parte stabile, quantificato in complessivi **€322.274,98** di cui **€305.542,58** soggette al rispetto dell'art. 23, comma 2 del D.Lgs. n.75/2017, ossia nei limiti delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale dipendente determinato per l'anno 2016 ed **€ 16.732,40** non assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti come da dichiarazione congiunta n. 5 del C.C.N.L. del Comparto Funzioni Locali 21/05/2018, giusto prospetto ivi allegato per farne parte integrante e sostanziale;

CHE con successiva determinazione dirigenziale n. 221 del 12/06/2020 del I settore – R.G. n. 1335, è stato costituito ai sensi dell'art. 67 commi 1, 2 e 3 del C.C.N.L. 21/05/2018, il Fondo risorse decentrate destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività per l'anno 2020,– (parte stabile e variabile), in **€444.397,05** di cui **€317.709,23** quantificati nel rispetto del limite al tetto complessivo del salario accessorio previsto per il corrente anno ed **€126.687,82** quali risorse non soggette al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017, come da prospetto ivi

“Allegato A” che indica le voci di costituzione del fondo risorse decentrate ex art. 67 commi 1, 2 e 3 del C.C.N.L. 21/05/2018 (risorse stabili e risorse variabili);

VISTO l’art. 67 comma 3 lett. h) del C.C.N.L. del 21/05/2018 il quale prevede l’incremento del fondo risorse decentrate con l’importo variabile corrispondente alle eventuali risorse stanziare dagli enti ai sensi del comma 4;

RILEVATO che con deliberazione di G.M. n. 155 del 09/074/2020 è stata approvata l’integrazione del fondo risorse decentrate ai sensi dell’art. 67 comma 3 lett. h) e dell’art. 67, comma 4 del C.C.N.L. 21/05/2018 autorizzata per la somma di **€1.491,94** , quale quota determinata entro il limite di €25.147,60, quale somma pari alla percentuale massima dell’1,2% su base annua del monte salari dell’a1997, con esclusione della dirigenza, (monte salari 1997 pari ad € 2.095.633,36);

CONSIDERATO infine la determinazione dirigenziale n. 276 del 28/07/2020 del I settore – R.G. n.1679 con la quale si è preso atto della costituzione definitiva per l’anno 2020 del Fondo per le risorse decentrate di cui all’art. 67 commi 1, 2 e 3 del C.C.N.L. 21/05/2018 - Parte stabile e variabile, in complessivi **€445.888,99**, di cui **€319.201,17** quantificati nel rispetto del limite al tetto complessivo del salario accessorio previsto per il corrente anno ed **€ 126.687,82** quali risorse non soggette al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017, come da prospetto “Allegato A” che indica le voci di costituzione del fondo risorse decentrate ex art. 67 commi 1, 2 e 3 del C.C.N.L. 21/05/2018 (risorse stabili e risorse variabili) ed in applicazione dell’art. 33, c. 2 , del D.L. n.34/2019;

RILEVATO che per l’anno 2020 il totale delle risorse del fondo destinate al trattamento accessorio del personale soggette al limite rispetta il limite all’ammontare fissato complessivamente in **€319.201,17**, in applicazione dell’art. 33, c. 2 , del D.L. n.34/2019;

CHE le suddette risorse pari a complessivi **€ 445.888,99**, così come quantificate, sono destinate al “*Fondo risorse decentrate: utilizzo*” ex art. 68 del C.C.N.L. 21/05/2018;

RILEVATA la possibilità di riservarsi la facoltà di rideterminare il Fondo risorse decentrate ex art. 67 commi 1, 2 e 3 del C.C.N.L. 21/05/2018 anno 2020, in applicazione di ulteriori e successive indicazioni in merito da parte degli organi nazionali preposti;

DATO ATTO che in data 30/07/2020 è stata richiesta la certificazione ai fini della costituzione al Collegio dei Revisori dei Conti;

DATO ATTO, altresì, che in data 05/08/2020 è stata acquisita la suddetta certificazione dell’Organo di controllo interno, incamerata al prot. n. 16401 del 06/08/2020;

CHE con delibera di G.M. n. 190 dell’08/09/20 sono state approvate le direttive alla delegazione trattante di parte pubblica per la contrattazione collettiva decentrata integrativa annualità 2020;

CHE, infine, le parti giuristico verbale di Delegazione Trattante del 05/11/2020 si sono accordate in merito all’utilizzo complessivo delle risorse stabili e variabili, in applicazione del CCNL 21/05/2018, approvando all’unanimità la destinazione totale delle risorse, così come proposto ed integrato, in ragione delle rilevate esigenze dell’ente, dalla parte datoriale, stabilendo altresì che ogni eventuale economia di spesa verificata a fine anno in ciascuna delle voci di utilizzo così definite, venga destinata, proporzionalmente, alla voce di performance organizzativa .

CHE in data 16/11/2020, con nota prot. n. 24899, si è provveduto a richiedere al Collegio dei Revisori dei Conti la prevista certificazione in ordine alla destinazione ed utilizzo risorse del Fondo Risorse finanziarie decentrate anno 2020;

VISTO il parere favorevole su “Destinazione ed utilizzo risorse del Fondo Risorse finanziarie decentrate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività del personale non dirigente – risorse stabili e variabili per l’anno 2020,

espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 10/12/2020 ed incamerato al prot. n.26928 dell'11/12/2020;

VISTE le allegate relazioni illustrativa e tecnico/finanziaria sul contratto Decentrato Integrativo, parte economica 2020, redatte dai Responsabili delle Servizio Risorse Umane e Finanziario;

CONSIDERATO che l'autorizzazione alla sottoscrizione definitiva dei contratti collettivi decentrati è effettuata con atto dell'organo di governo;

CHE il suddetto contratto collettivo decentrato integrativo deve essere trasmesso all'Aran ai sensi dell'art. 8 c. 8 del C.C.N.L. 21/05/2018, in uno alle relazioni illustrativa e tecnico/finanziaria;

VISTA la deliberazione di C.C. n. 64 del 19/12/2019, resa immediatamente esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2020/2022 e documenti allegati;

RITENUTO, necessario, proporre all'Amministrazione di prendere atto del Fondo risorse decentrate costituito per l'anno 2020 ai sensi dell'art. 67 commi 1, 2 e 3 del C.C.N.L. 21/05/2018 e di approvare la ripartizione ed utilizzo complessivo delle risorse del Fondo risorse finanziarie decentrate destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività – parte stabile e parte variabile in € 445.888,99 di cui € 319.201,17 quantificati nel rispetto del limite al tetto complessivo del salario accessorio previsto per il corrente anno ed €126.687,82 per risorse non sono soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017, come da prospetto “Allegato A e B” che indica le voci di costituzione e di utilizzo del fondo risorse decentrate ex art. 67 commi 1, 2 e 3 del C.C.N.L. 21/05/2018 (risorse stabili e risorse variabili) ed in applicazione dell'art. 33, c. 2 del D.L. n.34/2019;

DI APPROVARE il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del personale non dirigente del Comune di Melilli - Annualità economica dell'anno 2020 di cui al Fondo risorse finanziarie decentrate destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività – parte stabile e parte variabile di cui all'art. 67 commi 1 e 2 e art. 68 del C.C.N.L. 21/05/2018 sopra indicato;

DI AUTORIZZARE il Presidente della Delegazione Trattante di parte pubblica alla stipula del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del personale non dirigente del Comune di Melilli - Annualità economica dell'anno 2020 - di cui al Fondo risorse finanziarie decentrate destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività – parte stabile e parte variabile di cui all'art. 67 commi 1 e 2 e art. 68 del C.C.N.L. 21/05/2018 sopra indicato, che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale ;

VISTO il D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 150/2009;

VISTI i vigenti CC.CC.NN.LL. Comparto Regioni – Enti Locali;

Tutto ciò premesso;

P R O P O N E

La premessa narrativa è parte integrante del presente atto.

PRENDERE ATTO del Fondo risorse decentrate costituito per l'anno 2020 ai sensi dell'art. 67 commi 1, 2 e 3 del C.C.N.L. 21/05/2018 e approvare la ripartizione ed utilizzo

complessivo delle risorse del Fondo risorse finanziarie decentrate destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività – parte stabile e parte variabile in € **445.888,99** di cui € **319.201,17** quantificati nel rispetto del limite al tetto complessivo del salario accessorio previsto per il corrente anno ed €**126.687,82** per risorse non sono soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017, come da prospetto “Allegato A e B ” che indica le voci di costituzione e di utilizzo del fondo risorse decentrate ex art. 67 commi 1, 2 e 3 del C.C.N.L. 21/05/2018 (risorse stabili e risorse variabili ed in applicazione dell'art. 33, c. 2 del D.L. n.34/2019;

DI DESTINARE per l'anno 2020 alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività, in ragione delle risorse finanziarie quantificate in complessivi in € **445.888,99** di cui € **319.201,17** quantificati nel rispetto del limite al tetto complessivo del salario accessorio previsto per il corrente anno ed €**126.687,82** per risorse non sono soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017, come da prospetto “Allegato A” che indica le voci di costituzione e di utilizzo del fondo risorse decentrate ex art. 67 commi 1, 2 e 3 del C.C.N.L. 21/05/2018 (risorse stabili e risorse variabili ed in applicazione dell'art. 33, c. 2 del D.L. n.34/2019, giusto verbale di contrattazione del 05/11/2020;

DI APPROVARE il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del personale non dirigente del Comune di Melilli - Annualità economica dell'anno 2020 di cui al Fondo risorse finanziarie decentrate destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività – parte stabile e parte variabile di cui all'art. 67 commi 1 e 2 e art. 68 del C.C.N.L. 21/05/2018 sopra indicato;

DI AUTORIZZARE il Presidente della Delegazione Trattante di parte pubblica alla stipula del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del personale non dirigente del Comune di Melilli - Annualità economica dell'anno 2020 - di cui al Fondo risorse finanziarie decentrate destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività – parte stabile e parte variabile di cui all'art. 67 commi 1 e 2 e art. 68 del C.C.N.L. 21/05/2018 sopra indicato, che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale ;

DI RISERVARSI la facoltà di rideterminare il Fondo risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività anno 2020, in applicazione del nuovo C.C.N.L. del 21/05/2018 nonché di ulteriori e successive indicazioni in merito da parte degli organi nazionale preposti;

DI TRASMETTERE all'ARAN il C.C.D.I. annualità 2020 corredato dalle relazioni illustrativa e tecnico/finanziaria;

DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio Risorse Umane nonché ai Responsabili di Settore dell'Ente, per quanto di competenza, l'adozione dei provvedimenti necessari alla successiva attuazione degli accordi di cui trattasi;

DI PUBBLICARE il presente atto all'albo pretorio e nella Sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione livello 1 – “Personale”, sottosezione livello 2 – “Contratti integrativi”;

DI PROPORRE l'adozione dell'immediata esecutività del presente provvedimento.

LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA l'allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto:

“FONDO RISORSE FINANZIARIE DESTINATE ALLA INCENTIVAZIONE DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITA' ANNO 2020. RIPARTIZIONE ED UTILIZZO. APPROVAZIONE C.C.D.I. ANNUALITA ECONOMICA 2020. AUTORIZZAZIONE AL PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA ALLA STIPULA”.

CONSIDERATO che i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche addotte quale motivazione sono idonei a determinare l'adozione di siffatto provvedimento;

RITENUTO di fare propria la proposta di deliberazione, ritenendola meritevole di approvazione;

VISTO il vigente O.R.EE.LL.;

VISTA la L.R. n. 48/91 e s.m.i.;

VISTO il D.lgs. n. 267/00;

ACQUISITI i relativi pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai Dirigenti competenti, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTE le LL.RR. n. 44/91 e n. 23/97;

CON VOTI favorevoli unanimi espressi nelle forme di Legge;

DELIBERA

PRENDERE ATTO del Fondo risorse decentrate costituito per l'anno 2020 ai sensi dell'art. 67 commi 1, 2 e 3 del C.C.N.L. 21/05/2018 e approvare la ripartizione ed utilizzo complessivo delle risorse del Fondo risorse finanziarie decentrate

destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività – parte stabile e parte variabile in € **445.888,99** di cui € **319.201,17** quantificati nel rispetto del limite al tetto complessivo del salario accessorio previsto per il corrente anno ed € **126.687,82** per risorse non sono soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017, come da prospetto “Allegato A e B ” che indica le voci di costituzione e di utilizzo del fondo risorse decentrate ex art. 67 commi 1, 2 e 3 del C.C.N.L. 21/05/2018 (risorse stabili e risorse variabili ed in applicazione dell'art. 33, c. 2 del D.L. n.34/2019;

DI DESTINARE per l'anno 2020 alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività, in ragione delle risorse finanziarie quantificate in complessivi in € **445.888,99** di cui € **319.201,17** quantificati nel rispetto del limite al tetto complessivo del salario accessorio previsto per il corrente anno ed € **126.687,82** per risorse non sono soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017, come da prospetto “Allegato A” che indica le voci di costituzione e di utilizzo del fondo risorse decentrate ex art. 67 commi 1, 2 e 3 del C.C.N.L. 21/05/2018 (risorse stabili e risorse variabili ed in applicazione dell'art. 33, c. 2 del D.L. n.34/2019, giusto verbale di contrattazione del 05/11/2020;

DI APPROVARE il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del personale non dirigente del Comune di Melilli - Annualità economica dell'anno 2020 di cui al Fondo risorse finanziarie decentrate destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività – parte stabile e parte variabile di cui all'art. 67 commi 1 e 2 e art. 68 del C.C.N.L. 21/05/2018 sopra indicato;

DI AUTORIZZARE il Presidente della Delegazione Trattante di parte pubblica alla stipula del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del personale non dirigente del Comune di Melilli - Annualità economica dell'anno 2020 - di cui al Fondo risorse finanziarie decentrate destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività – parte stabile e parte variabile di cui all'art. 67 commi 1 e 2 e art. 68 del C.C.N.L. 21/05/2018 sopra indicato, che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale ;

DI RISERVARSI la facoltà di rideterminare il Fondo risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività anno 2020, in applicazione del nuovo C.C.N.L. del 21/05/2018 nonché di ulteriori e successive indicazioni in merito da parte degli organi nazionale preposti;

DI TRASMETTERE all'ARAN il C.C.D.I. annualità 2020 corredato dalle relazioni illustrativa e tecnico/finanziaria;

DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio Risorse Umane nonché ai Responsabili di Settore dell'Ente, per quanto di competenza, l'adozione dei provvedimenti necessari alla successiva attuazione degli accordi di cui trattasi;

DI PUBBLICARE il presente atto all'albo pretorio e nella Sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione livello 1 – “Personale”, sottosezione livello 2 – “Contratti integrativi”;

INOLTRE, con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di Legge,

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 12, della L.R. n. 44/91, stante l'urgenza insita nel presente provvedimento.

Del che si è redatto il presente verbale che letto e approvato viene sottoscritto.

IL SINDACO

F.to CARTA GIUSEPPE

L'ASSESSORE ANZIANO

F.to COCO VINCENZO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Tumminello Antonio

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE N. 4017

Ai sensi e per gli effetti della L. n.44/91 art.11 e ss.mm.ii.

SI CERTIFICA

Che copia della presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio dal 15-12-2020 al 30-12-2020 registrata al n. 4017 Reg. pubblicazioni

Dalla Residenza Municipale, li 31-12-2020

SI DISPONE LA PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Tumminello Antonio

IL MESSO COMUNALE

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE N. 4017

Ai sensi e per gli effetti della L. n.44/91 art.11 e ss.mm.ii.

SI CERTIFICA

Che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal 15-12-2020 al 30-12-2020 e che non sono pervenuti reclami.

Dalla Residenza Municipale, li 15-12-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Tumminello Antonio

IL MESSO COMUNALE

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la deliberazione è divenuta esecutiva in data 26-12-2020

- Dichiarazione di immediata eseguibilità ai sensi dell'art.12 L.R. n.44/91;

Melilli, li 27-12-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Tumminello Antonio

